

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 65 del Registro, Data 19-09-2013.

OGGETTO:

MODIFICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO.

Immediatamente Esecutiva

Difensore civico

Non soggetta a controllo

L'anno duemilatredici, il **giorno** diciannove del **mese** di settembre alle **ore** 10:00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In **sessione** D'urgenza, su D'urgenza **convocazione**, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano **presenti**:

BIAMONTE ALESSANDRO	P	FIDUCIA GIUSEPPE	P
VALENTI GIUSEPPINA	P	CARUCCI PIETRO	P
SULLO AMERICO	P	TUTINO GIOVANNI	P
VALENTI ORAZIO	P	CATALANO MARIA GRAZIA	P
BUONAFEDE YURI	P	LOMBARDO SEBASTIANO	P
PARISI GIOVANNI	P	LA DUCA ROSALIA	P
GIANNETTO MASSIMO	P	TRIPPI MARIANNA	P
BOSCARINO SEBASTIANO	P	TRINGALI DANIELA	P
SCARINCI BENIAMINO	P	FAZZINA CARMELO	A
MARSALA FRANCESCA	P	ARANGIO PATRIZIA	P

Presenti 19, Assenti 1

*Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la **Presidenza**, il **PRESIDENTE**e, **Sig. SCARINCI BENIAMINO***

*, Assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE**, dott. Privitera Mario,*

Nominati scrutatori i sigg.

ARANGIO PATRIZIA

La seduta è Pubblica

Oggetto: Modifica alla rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Proposta n.78 del 18/09/2013

IL DIRIGENTE

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° **88** del **06/07/2012** con la quale sono state approvate alcune modifiche alla Rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio su aree Pubbliche;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 83 del 28/03/2013, con la quale sono state approvate le modifiche alla rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO:

- **che** allo stato attuale nel mercato settimanale del martedì di Via San Leonardo sono previsti n° **100** (cento) posteggi, al fine di garantire un giusto equilibrio tra le attività di commercio su aree pubbliche e quelle su aree private, ma soprattutto per motivi di viabilità e di sicurezza pubblica, si propone la riduzione numerica a n. 90 posteggi, da raggiungere nel tempo a seguito di cessate attività o di revoche di autorizzazioni ai sensi di legge;
- **che** sono in corso di ultimazione i lavori di riqualificazione dell'area retrostante il Palazzo Municipale, ove - oltre ad un ampio parco di divertimento denominato "**THAPSOS LAND**" - è intendimento dell'Amministrazione Comunale proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la istituzione di una nuova area mercatale di tipo **A** - meglio identificata nell'allegata pianta planimetrica - (**area di cui all'art. 1 comma 2 lettere a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**) - composta da n° **4** (**quattro**) posteggi, di cui **3** (**tre**) per la vendita di prodotti del settore alimentare (**con attività da lunedì a sabato - dalle ore 8,00 alle ore 20,00**) e **una superficie massima di mq. 22**, ed **1** (**uno**) del settore alimentare - destinato alla somministrazione di alimenti e bevande (**con attività da lunedì a domenica - dalle ore 8,00 alle ore 24,00**) **con una superficie massima di mq. 100**. Nei suddetti posteggi l'attività sarà svolta mediante l'utilizzo dei chioschi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo, prima destinati all'area mercatale di Marina di Priolo Gargallo, atteso che in questa ultima saranno installati i nuovi chioschi recentemente acquistati;
- **che** - a seguito dei lavori di riqualificazione viaria - in Viale **Annunziata**, nella zona alta ed in prossimità della "**Casetta dell'acqua**", area meglio evidenziata nell'allegata planimetria, si ritiene possibile - al fine di rendere sempre migliori servizi alla cittadinanza - prevedere un posteggio per l'installazione di n° **1** (**uno**) chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo - per una occupazione massima di mq. 50, da destinare al commercio su aree pubbliche (**area mercatale di tipo A**), **di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi ne giorni da lunedì a domenica dalle ore **8,00** alle ore **24,00**, assegnandolo con le procedure previste dalla vigente normativa regionale che regola la materia, prima indicata;
- **che** allo stato attuale nell'**area antistante il cimitero di Priolo Gargallo** esistono n° **4** (**quattro**) chioschi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo - attualmente assegnati ad

altrettanti operatori del Commercio su aree pubbliche e destinati all'attività del settore non alimentare **tipo B** (piante e fiori) (**area di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**), che di fatto risultano numericamente eccessivi, tenuto conto dell'ambito in cui viene svolta l'attività in argomento. Si propone la riduzione a n° 2 (due) chioschi, da raggiungersi a seguito di rinunce degli attuali titolari o di revoche delle suddette autorizzazioni ai sensi di legge;

- **che** nella zona balneare di Marina di Priolo Gargallo, allo stato attuale, sono previsti i seguenti posteggi, (**area di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**):
 - **Posteggi nn. 11-12-13-14-15** del settore alimentare e non alimentare, localizzati **nella zona balneare di marina di Priolo Gargallo**- indicati nell'elaborato tecnico **TAV. 1/B**, allegato al presente provvedimento. L'attività commerciale nei suddetti posteggi deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo dei chioschi e degli arredi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Ciascun posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
 - **Posteggio n° 16** del settore non alimentare ed alimentare, localizzato **nella zona balneare di Marina di Priolo Gargallo** – indicato nell'elaborato tecnico **TAV. 1/B**, allegato alla presente provvedimento. L'attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo del chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva mq. **50 (cinquanta)**
Poiché l'Amministrazione Comunale ha proceduto all'acquisto di nuovi chioschi in sostituzione di quelli prima indicati e destinati all'area mercatale di Marina di Priolo Gargallo, tutti della medesima misura, si propone che anche il posteggio n° 16 prima indicato abbia una misura complessiva di mq. **100**, come gli altri cinque (posteggi n° 11-12-13-14-15) ;
- **Che** l'art. 11 comma 2 lettera c viene così modificato: "Per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, anche per una sola annualità per le autorizzazioni di tipo b) e per le concessioni dei posteggi decennali dove sono allocati i chioschi di proprietà del comune."

CONSIDERATO che tutte le suddette modifiche ed integrazioni alla rideterminazione delle aree destinate al Commercio su aree Pubbliche nel Comune di Priolo Gargallo sono state già esaminate ed approvate dalla Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nella seduta del 19/03/2013 verbale n° 1

VISTA la L.R. n° 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il commercio su aree pubbliche;

VISTA la L.R. n° 2/96;

VISTA la L.R. n° 28/99;

P R O P O N E A L C O N S I G L I O C O M U N A L E

- 1. DI APPROVARE** le modifiche ed integrazione alla rideterminazione delle aree destinate allo svolgimento del commercio su aree pubbliche per i punti sopra esposti.
- 2. DI DICHIARARE** il presente atto esecutivo decorsa la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Giuseppina Bordieri

IL DIRIGENTE
Sig.ra Concetta Serratore

11° SETTORE: STAFF SEGRETARIO GENERALE/UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI.

OGGETTO: MODIFICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL PRESIDENTE invita il CC alla trattazione della proposta ad oggetto: MODIFICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO, come istruita dall'Ufficio competente, e già trattata dalla Commissione Consiliare competente per materia.

ENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI COMUNALI MARSALA, CATALANO E PARISI.
IL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI IN AULA È: 20/20.

PRENDE LA PAROLA il PRESIDENTE CC il quale propone, un emendamento alla proposta (ALLEGATA) SOTTOSCRITTO DA N. 15, CONSIGLIERI [VEDASI STESSA PROPOSTA].

ESCE DALL'AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE FAZZINA.
IL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI IN AULA È: 19/20.

NESSUNO RICHIEDENDO LA PAROLA, il Presidente CC passa alla VOTAZIONE della PROPOSTA DI EMENDAMENTO (ALLEGATA), SOPRA MEGLIO IDENTIFICATA, ALL'ATTO IN OGGETTO. ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 18	⇒ ASTENUTO 1 (MARSALA)
-----------------	------------------------

LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO (ALLEGATO) ALL'ATTO IN OGGETTO, SI INTENDE APPROVATA.

NESSUNO RICHIEDENDO LA PAROLA, il Presidente CC passa alla VOTAZIONE della proposta dell'atto ad oggetto: MODIFICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO, COSÌ COME MODIFICATO IN VIRTÙ DELL'EMENDAMENTO GIÀ APPROVATO. ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 18	⇒ ASTENUTO 1 (MARSALA)
-----------------	------------------------

LA PROPOSTA DELL'ATTO IN OGGETTO, GIÀ EMENDATA, SI INTENDE PERTANTO APPROVATA.

PERTANTO,

IL CONSIGLIO

VISTO IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

VISTO LO STATUTO COMUNALE;
VISTO IL VIGENTE O.R.EE.LL. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE;
VISTA LA PROPOSTA DELL'ATTO AD OGGETTO: MODIFICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO, COME ISTRUITA DALL'UFFICIO COMPETENTE;
VISTA LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO (ALLEGATA) ALL'ATTO IN OGGETTO;
PRESO ATTO DEI SUPERIORI INTERVENTI;
PRESO ATTO DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI COME SOPRA RIPORTATE.

DELIBERA

1. LA PREMESSA FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
2. DI APPROVARE la proposta di emendamento (Allegata) all'atto in oggetto.
3. DI APPROVARE la proposta dell'atto ad oggetto: MODIFICA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO, COSÌ COME MODIFICATA IN VIRTÙ DELL'EMENDAMENTO DI CUI AL PUNTO 2..

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE.
PRIOLO GARGALLO, 19.09.2013

Allegato

Al Segretario Generale
→ Al Presidente CC
Sede

OGGETTO : Proposta di modifica alla rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio su aree pubbliche.- EMENDAMENTO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 83 del 28/03/2013 sono state proposte per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale alcune modifiche alla rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio su aree pubbliche (giusta delib. C.C. n° 88 del 06/07/2012);

CONSIDERATO che è stata ormai completata la riqualificazione generale svl litorale di Marina di Priolo Gargallo e che lo stesso viene fruito durante tutto l'anno non solo dai cittadini residenti nel Comune di Priolo Gargallo, ma anche da una moltitudine di persone provenienti da ogni parte d'Italia, atteso che nella suddetta area sono stati attivati una molteplicità di servizi tra cui la presenza di un'area mercatale costituita da n° sei chioschi del settore alimentare e non alimentare;

RITENUTO di ulteriormente migliorare la qualità e la durata dei servizi da fornire a tutti coloro che frequentano durante l'anno non solo Marina di Priolo Gargallo ma anche l'area Archeologica di THAPSOS, la Riserva Naturale delle "Ex Saline" e della Centrale Elettrica "ARCHIMEDE", ecc. nonché di attuare una più adeguata ottimizzazione delle spese - meglio qui di seguito indicate - che vengono sostenute sia dal Comune di Priolo Gargallo che dagli operatori commerciali che svolgono la loro attività nella suddetta area, che risultano eccessive - data la brevità della durata del servizio e dell'attività commerciale resi ai fruitori :

A) *Comune di Priolo Gargallo: interventi necessari per attivare i servizi commerciali annessi all'area di Marina di Priolo Gargallo*

1. Montaggio e smontaggio di n° 6 chioschi destinati al commercio su aree pubbliche
2. Realizzazione e smontaggio dell'impianto elettrico all'interno dei chioschi di cui al punto 1
3. Trasporto, montaggio all'interno dei chioschi e smontaggio con deposito in magazzino degli arredi di proprietà comunali concessi temporaneamente in uso agli operatori dei chioschi di cui al punto 1
4. Assistenza tecnica per interventi nei chioschi

B) *Operatori commerciali che svolgono la loro attività nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) nell'area mercatale di Marina di Priolo Gargallo*

1. BOLLETTE ENEL
2. BOLLETTE SAI 8 – SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO
3. S.I.A.E. – Audizioni Musicali
4. TASSE COMUNALI (Occupazione suolo Pubblico ed uso delle attrezzature comunali – Assicurazione, ecc)

Per tutte le motivazioni prima indicate, i Consiglieri Comunali qui di seguito firmatari, nel rispetto delle vigenti normative che regolano la materia del commercio su aree pubbliche

(L.R. n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni), nonché del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (L.R. n° 15/2005 – D.Tp A.R.T.A. 25/05/2006) e delle altre disposizioni di legge in materia Ambientale, Paesaggistica ed Archeologica

PROPONE

Il seguente emendamento, con il quale si modifica esclusivamente il periodo dell'attività commerciale nell'area di Marina di Priolo Gargallo che da stagionale viene trasformata in annuale, ovvero :

Gli Operatori Commerciali titolari delle autorizzazioni amministrative relative ai posteggi nn° 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 (Area Mercatale (A) Settori : Alimentari con somministrazione e non alimentari), localizzati nella zona Balneare di Marina di Priolo Gargallo, indicati nell'elaborato tecnico TAB. 1/B allegata alla deliberazione C.C. n° 88 del 06/07/2012, svolgono la loro attività tutto l'anno e tutti i giorni della settimana.

Priolo Gargallo, li 22/08/2013

Concetta Vittoria
Anna Maria
Enrico
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto

Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

Sulla presente proposta l'Ufficio Attività Produttive, sentito: gli operatori assegnatari dei chioschi nella Zona Balneare, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina Bardieri

Il Responsabile del XIV Settore
Concetta Senatore

12 SET. 2013

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

C.A. P. 96010

PROVINCIA DI SIRACUSA

C.F. 00282190891

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA

(L.R.1 marzo 1995, n.18 e L.R. 8 gennaio 1996, n.2)

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 28 del 30/04/09, è stata approvata la rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e il relativo regolamento;

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 24 del 19/02/10 è stata approvata la modifica alla determinazione delle aree ed al relativo regolamento;

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 88 del 06/07/2012 sono state approvate le modifiche alla determinazione delle aree ed al relativo regolamento;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta n. 83 del 28/03/13, sono state approvate le modifiche alla rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che allo stato attuale nel mercato settimanale del martedì di Via San Leonardo sono previsti n° 100 (cento) posteggi, al fine di garantire un giusto equilibrio tra le attività di commercio su aree pubbliche e quelle su aree private, ma soprattutto per motivi di viabilità e di sicurezza pubblica, si propone la riduzione numerica a n. 90 posteggi, da raggiungere nel tempo a seguito di cessate attività o di revoche di autorizzazioni ai sensi di legge;

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione i lavori di riqualificazione dell'area retrostante il Palazzo Municipale, ove - oltre ad un ampio parco di divertimento denominato "**THAPSOS LAND**" - è intendimento dell'Amministrazione Comunale proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la istituzione di una nuova area mercatale di tipo **A** - meglio identificata nell'allegata pianta planimetrica - (**area di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**) - composta da n° **4 (quattro)** posteggi, di cui **3 (tre)** per la vendita di prodotti del settore alimentare (**con attività da lunedì a sabato - dalle ore 8,00 alle ore 20,00**) e una **superficie massima di mq. 22**, ed **1 (uno)** del settore alimentare - destinato alla somministrazione di alimenti e bevande (**con attività da lunedì a domenica - dalle ore 8,00 alle ore 24,00**) con una **superficie massima di mq. 100**. Nei suddetti posteggi l'attività sarà svolta mediante l'utilizzo dei chioschi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo, prima destinati all'area mercatale di Marina di Priolo Gargallo, atteso che in questa ultima saranno installati i nuovi chioschi recentemente acquistati;

CONSIDERATO che - a seguito dei lavori di riqualificazione viaria - in Viale **Annunziata**, nella zona alta ed in prossimità della "**Casetta dell'acqua**", area meglio evidenziata nell'allegata planimetria, si ritiene possibile - al fine di rendere sempre migliori servizi alla cittadinanza - prevedere un posteggio per l'installazione di n° **1 (uno)** chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo - per una occupazione massima di mq. 50, da destinare al commercio su aree pubbliche (**area mercatale di tipo A**), di cui all'**art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi ne giorni da lunedì a domenica dalle ore

8,00 alle ore **24,00**, assegnandolo con le procedure previste dalla vigente normativa regionale che regola la materia, prima indicata;

CONSIDERATO che allo stato attuale nell'area antistante il cimitero di Priolo Gargallo esistono n° **4 (quattro)** chioschi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo – attualmente assegnati ad altrettanti operatori del Commercio su aree pubbliche e destinati all'attività del settore non alimentare **tipo B** (piante e fiori) (**area di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**), che di fatto risultano numericamente eccessivi, tenuto conto dell'ambito in cui viene svolta l'attività in argomento, si propone la riduzione a n° 2 (due) chioschi, da raggiungersi a seguito di rinunce degli attuali titolari o di revoche delle suddette autorizzazioni ai sensi di legge;

CHE nella zona balneare di Marina di Priolo Gargallo, allo stato attuale, sono previsti i seguenti posteggi, (**area di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale n°18/95 e successive modifiche ed integrazioni**):

- **Posteggi nn. 11-12-13-14-15** del settore alimentare e non alimentare, localizzati **nella zona balneare di marina di Priolo Gargallo**- indicati nell'elaborato tecnico **TAV. 1/B**, allegato al presente provvedimento. L'attività commerciale nei suddetti posteggi deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo dei chioschi e degli arredi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Ciascun posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n° 16** del settore non alimentare ed alimentare, localizzato **nella zona balneare di Marina di Priolo Gargallo** – indicato nell'elaborato tecnico **TAV. 1/B**, allegato alla presente provvedimento. L'attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo del chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva mq. **50 (cinquanta)**
Poiché l'Amministrazione Comunale ha proceduto all'acquisto di nuovi chioschi in sostituzione di quelli prima indicati e destinati all'area mercatale di Marina di Priolo Gargallo, tutti della medesima misura, si propone che anche il posteggio n° 16 prima indicato abbia una misura complessiva di mq. **100**, come gli altri cinque (posteggi n° 11-12-13-14-15) ;

CHE l'art. 11 comma 2 lettera c viene così modificato: "Per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, anche per una sola annualità per le autorizzazioni di tipo b) e per le concessioni dei posteggi decennali dove sono allocati i chioschi di proprietà del comune."

VISTA la L.R. N.18/95 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il commercio su aree pubbliche;

VISTA la L.R. N. 2/96;

VISTA la legge regionale n. 28/99;

Pertanto vengono rideterminate le aree prima descritte come segue:

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE OTTIMALI DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 2 LETTERA a)

Le aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. n.18/95 sono aree assegnate in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) e da assegnare per essere utilizzate quotidianamente durante tutta la settimana. Per svolgere questa attività e per essere assegnatario di posteggio, il soggetto deve ottenere l'autorizzazione del Dirigente del competente ufficio comunale sentita la Commissione Comunale.

Il presente studio redatto ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, ha rideterminato le aree ottimali destinate all'esercizio di commercio su aree pubbliche dopo attenta analisi delle caratteristiche economiche del territorio comunale, della presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante, al fine di assicurare nel territorio comunale un sistema distributivo equilibrato e programmato.

Lo schema che segue evidenzia la rideterminazione di aree ottimali destinate e da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il prossimo quadriennio (2013 - 2017).

Nell'ambito di ciascuna delle seguenti aree, suddivise anche per omogeneità di attività e localizzate sia in siti contigui che non contigualmente, gli operatori commerciali potranno essere titolari di una sola autorizzazione amministrativa e dunque di un solo posteggio.

AREA MERCATALE (A)

SETTORI: ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE E NON ALIMENTARE

Sono previsti i seguenti 16 (sedici) posteggi sia del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, che del settore non alimentare allocati in siti non contigui:

- **Posteggio n° 1** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno del **piazzale di Largo dell'Autonomia Comunale**, meglio indicato nell' elaborato grafico **TAV . 1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata da chiosco o da altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n°2** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno del **piazzale del Centro Polivalente**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda , per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n°3** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno della **Piazza Nassirya**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV. 1** , allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n° 4** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Piazza Di Mauro dietro Centro Don Bosco**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV. 1** , allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n° 5** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'inizio di **Viale Annunziata**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n° 6** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Via Quasimodo adiacente al campetto di calcio intitolato "Peppino Impastato"**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio

comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.

- **Posteggio n° 7** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato nella **Piazza nuova di San Focà denominata “Melvin Jones”**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n° 8** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno del **Parco Senia**, meglio identificato nell'elaborato grafico **TAV. 1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. 108 (centotto).
- **Posteggio n. 9** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Viale Annunziata, nella zona alta in prossimità della “Casetta dell'acqua”**, meglio identificato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento. L'attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo del chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva mq. **50 (cinquanta)**.
- **Posteggio n. 10** del settore alimentare (pizzeria), localizzato all'interno del **Parco Pineta**, meglio identificato nell'elaborato grafico **TAV. 1/A**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva 190 (centonovanta).

Le autorizzazioni Amministrative relative ai suddetti posteggi hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno e tutti i giorni della settimana.

- **Posteggi nn. 11-12-13-14-15** del settore alimentare e non alimentare, localizzati **nella zona balneare di marina di Priolo Gargallo**- indicati nell'elaborato tecnico **TAV. 1/B**, allegato al presente provvedimento. L'attività commerciale nei suddetti posteggi deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo dei chioschi e degli arredi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Ciascun posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.
- **Posteggio n° 16** del settore non alimentare ed alimentare, localizzato **nella zona balneare di Marina di Priolo Gargallo** – indicato nell'elaborato tecnico **TAV. 1/B**, allegato alla presente provvedimento. L'attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo del chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella della veranda, per una misura complessiva mq. **100 (cento)**.

Le Autorizzazioni Amministrative relative ai suddetti posteggi hanno validità decennale e l'attività viene svolta a carattere stagionale (dal 1° giugno al 30 settembre) di ogni anno, tutti i giorni della settimana.

AREA (B) SETTORE NON ALIMENTARE

Sono previsti i seguenti 2 (due) posteggi del settore non alimentare destinati alla vendita di piante e fiori, localizzati in siti non contigui:

- **Posteggi nn° 1 -2** del settore non alimentare , localizzati nel **Piazzale antistante il Cimitero di Priolo Gargallo**, meglio indicati nell'elaborato grafico **TAV. 2** allegato al presente provvedimento. I posteggi comprendono l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, per una misura complessiva di mq. **30 (trenta)**.

Le Autorizzazioni Amministrative relative ai sudditi posteggi hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno per tutti i giorni della settimana.

AREA (C) - SETTORE ALIMENTARE

Sono previsti i seguenti 4 (quattro) posteggi del settore alimentare localizzati in siti non contigui:

- **Posteggio n° 1** del settore alimentare localizzato in **Largo delle Scuole**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV .3**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area occupata dal chiosco o da altra struttura preventivamente autorizzata, che quella della veranda, per una misura complessiva di mq. **100 (cento)**.

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno e sei giorni la settimana.

- **Posteggio n°2** del settore alimentare, localizzato in **Piazza Caduti di Nassirya**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.3**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, per una misura complessiva di mq. **12 (dodici)**.

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta a carattere stagionale (mesi quattro) per sei giorni la settimana.

- **Posteggio n°3** del settore alimentare, localizzato in **Via Iblone**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.3**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, per una misura complessiva di mq. **12 (dodici)**.

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio hanno validità decennale e l'attività viene svolta a carattere stagionale (quattro mesi) per sei giorni alla settimana.

- **Posteggio n°4** del settore alimentare, localizzato in **Piazza Di Mauro n. 19**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.3**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, per una misura complessiva di mq. **90 (novanta)**.

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno per tutti i giorni della settimana.

AREA (D) – SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono previsti i **4 (quattro) posteggi** del settore alimentare e somministrazione di alimenti e bevande , localizzati nella **area mercatale "THAPSOS LAND"** di cui:

- **Posteggio N° 1 – 2 - 3** del settore alimentare e per una superficie massima di mq. 22;
- **Posteggio N° 4** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande con una superficie massima di mq. 100.

L'attività commerciale nei suddetti posteggi deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo dei chioschi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo.

Le autorizzazioni Amministrative relative ai suddetti posteggi hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno e tutti i giorni della settimana.

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE (DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b)

Completata la rideterminazione delle aree per i mercati di cui alla lett. a) si passa alla trattazione delle aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. 18/95.

Si tratta di aree mercatali, e non, purchè su posteggio fisso da assegnare in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) per essere utilizzate uno o più giorni alla settimana; per svolgere questa attività, e per essere assegnatario di posteggio, il soggetto deve essere in possesso di autorizzazione, nella quale sia indicato il giorno di mercato, il numero del posteggio e la relativa superficie, rilasciata dal Dirigente del competente ufficio sentita la Commissione Comunale.

➤ **Nel Comune di Priolo Gargallo il mercato settimanale, che in atto consta di 100 posteggi per una superficie pari a mq. 3.800 (tremilaottocento), e si svolge ogni martedì della settimana, viene rideterminato, dopo un'attenta analisi della presumibile capacità di domanda degli operatori frequentatori, con un numero massimo di 90 posteggi, al fine di assicurare nel territorio un sistema distributivo equilibrato e programmato, così distinti:**

- **posteggi settore alimentare n. 14 (quattordici), di cui 2 (due) riservati ai coltivatori diretti, delle misure di mq. 3 x7= 21 e di mq. 3x11= 33 ;**
- **posteggi del settore non alimentare n. 76 (settantasei), delle misure di mq. 3x7 = 21 e di mq. 3x11= 33 .**

Con la deliberazione consiliare n. 24 del 19/02/10 sono state rideterminate le seguenti aree :

- a) Un'area nuova per la “ **fiera dell'usato e dell'antiquariato** “da tenere la prima domenica di ogni mese per un numero complessivo di 50 posteggi di 20 mq. per una superficie complessiva di mq. 1.000 in “ Piazza grande Largo Autonomia Comunale “settore non alimentare, meglio indicato nell'elaborato grafico TAV.4, allegato al presente provvedimento.
- b) Un posteggio settimanale di mq. 12 settore non alimentare in “ **Piazza dei caduti di Nassirya**”, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV. 4**, allegato al presente provvedimento.

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno per un giorno della settimana.

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO

Con deliberazione consiliare n.28 del 30/04/09 sono stati ampliate le dimensioni dei posteggi fino ad un massimo di 100,00 mq nei seguenti modi:

1. Nelle aree destinate allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. n. 18/95 può essere installato un chiosco per un massimo di **superficie utile** chiusa permanente pari a mq. 40 ed inoltre possono essere installate tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100,00**, con la possibilità di ampliare del 20% solo in occasione di manifestazioni di rilievo e per un massimo di 72 ore.
2. Per **superficie utile** si intende quella coperta e comprende i vani per la vendita, i vani tecnici, i servizi igienici, nonché eventuali locali per la somministrazione di alimenti e bevande (escluse tettoie, tende e altre strutture fisse) compresi gli autoveicoli attrezzati per la vendita dei prodotti.
3. Limitatamente al caso di attività di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande che abbiano carattere esclusivamente stagionale e per le quali vengano richieste aree da occupare

anche con installazioni mobili, la definizione di **superficie totale** coincide con quella di **superficie utile**.

4. Nel territorio del Comune di Priolo Gargallo l'esercizio del commercio su aree pubbliche con autorizzazioni permanenti o stagionali di cui alla lettera a) e b) dell'art.1 comma 2 della L.R. n. 18/95 può essere esercitato nelle aree individuate dal presente studio , al di fuori delle quali non può essere esercitata alcuna forma di commercio su aree pubbliche salvo in modo itinerante, ove concesso.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(L.R. 1 marzo 1995, n. 18 – L.R. 8 gennaio 1996, n.2 - L.R.22 dicembre 1999, n.28)

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

NORMATIVA GENERALE

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 4 – Autorizzazione con posteggio

Art. 5 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 6 – Rilascio Nulla Osta art. 2 comma 8 L.R. n.18/95

Art. 7 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

Art. 8 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 9 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art.10 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art.11 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari

Art. 13 – Produttori agricoli

Art. 14 – Autorizzazioni temporanee in occasione di fiere e sagre

Art. 15 – Normative igienico-sanitarie

Art. 16 – Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 17 – Commissione di mercato

Art. 18 – Funzionamento della commissione di mercato

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI DI TIPO A E B

Art. 19 – Piano dei mercati

Art. 20 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e b)

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 21 – Durata delle concessioni

Art. 22 – Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

MERCATO SETTIMANALE

Art. 23 – Norme in materia di funzionamento

Art. 24 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione

Art. 25 – Presenze dei titolari di posteggio

FIERE MENSILI

Art. 26 – Fiera dell'usato e del piccolo antiquariato

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 – Disposizioni transitorie

Art. 28 – Sanzioni

Art.29 – Vigilanza

Art.30 – Entrata in vigore del regolamento

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della legge regionale n.18/95 come modificata dalle Il.rr. n.2/96 e n.28/99.

Il regolamento è parte integrante della determinazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche e viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/95.

Articolo 2 Definizioni

Per commercio su aree pubbliche, così come stabilisce l'articolo 1 comma 1 della L.R. n.18/95, si intende la vendita delle merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) Per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico;
- c) Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
- d) Per mercatino dell'antiquariato: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- e) Per posteggi: parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- f) Per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) Per numero di presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- h) Per fiera – mercato o sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) Per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di s.n.c. e s.a.s. che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ;
- j) Per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purchè non assegnato;
- k) Per posteggio riservato. Il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- l) Per Ordinanza del Ministero della salute: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.

NORMATIVA GENERALE

Articolo 3 Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28/99 ed è rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentari e non alimentare.
2. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:
 - a) TIPO A) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana;
 - b) TIPO B) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
 - c) TIPO C) quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

Articolo 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'Autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del competente ufficio comunale, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le norme vigenti in materia.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le

modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso, che verrà pubblicato, riportante le aree disponibili per l'assegnazione, all'Albo Pretorio, del Comune.

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune esclusivamente a mezzo di raccomandata con le modalità indicate all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 18/95.
4. Non è ammessa la presentazione brevi mano della domanda.
5. Nella domanda, il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.3 della legge regionale n.28/99.
6. Limitatamente al settore merceologico alimentare, il richiedente deve, anche, indicare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 l.r. n.28/99, mentre per quanto riguarda la somministrazione occorre l'iscrizione al registro esercenti della Camera di Commercio o il titolo professionale.
7. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento né da comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
8. All'esame delle domande, effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione, seguirà la formulazione di una graduatoria che verrà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 10. Nei successivi 10 giorni potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni dopodiché, in assenza di rilievi di sorta, la graduatoria diverrà definitiva, in caso di domande aventi la stessa data di presentazione si provvederà secondo quanto stabilito all'art.5 comma 2 della l.r. n.18/95.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. In considerazione che il Comune di Priolo Gargallo sta rivalutando l'intera area della marina di Priolo Gargallo, mediante radicali interventi urbanistici e di decoro ambientale, per quanto riguarda la concessione dei posteggi a carattere stagionale [della durata di mesi quattro : dal 1° giugno al 30° settembre] nella zona balneare di Marina di Priolo Gargallo, l'attività di commercio su aree pubbliche, sia quella di somministrazione di alimenti e bevande che quella di vendita di prodotti del settore alimentare, dovrà essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo dei chioschi, delle attrezzature ed arredi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo, dati in concessione.
11. La graduatoria relativa ai singoli avvisi pubblici di rilascio delle autorizzazioni di tipologia A – B e di concessione di suolo pubblico rimangono valide per la durata di dieci anni. Per cui, qualora si dovessero rendere dei posti liberi, si procederà all'assegnazione mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui dovesse risultare esaurito l'elenco degli aventi diritto si procederà mediante nuovo avviso pubblico

Articolo 5
Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.1 comma 2 della L.R. n.18/95 è rilasciata dal dirigente del settore competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune a mezzo di raccomandata, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone : ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) Codice fiscale/partita IVA;
 - c) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della l.r. n.28/99;
 - d) Il settore merceologico richiesto;
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare, di cui al comma precedente, il termine per formarsi del silenzio- assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Articolo 6
Rilascio Nulla Osta art. 2 comma 8 L.R. n.18/95

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante , nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art.2 della L. R. n. 18/95.
2. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.

3. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 dell'art. 8 della L.R. n.18/95.

Articolo 7

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/95 il presente regolamento disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante che viene consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 3 (tre) ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori propri che esercitano la vendita dei prodotti in forma itinerante.

Articolo 8

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autentica; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigenti per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività venga esercitata su area pubblica, in un posteggio in concessione, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di

subingresso. La domanda deve essere presentata 60 giorni dalla data di registrazione del titolo, pena la decadenza del diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, del responsabile del servizio competente.

6. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui di sopra, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di registrazione del titolo non abbia regolarizzata la sua posizione; può essere accordata ulteriore proroga 60 giorni solo per cause indipendenti dalla propria volontà. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

Articolo. 9 **Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite ad altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Articolo. 10 **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazione di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex l. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 18/95, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica fino a giorni trenta per i titolari di autorizzazioni di tipo a) e fino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo b), limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Recidiva nelle violazioni relative al mercato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- c) La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
- d) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- e) Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Articolo 11 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica si intende decaduta quando il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con iscrizione al registro delle imprese.
2. L'autorizzazione viene revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, senza giustificati motivi, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi;
 - b) Per l'esercizio di attività stagionali il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto;
 - c) Per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, anche per una sola annualità per le autorizzazioni di tipo b) e le concessioni dei posteggi decennali dove sono allocati i chioschi di proprietà del comune;**
 - d) Quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
3. L'ufficio comunale competente accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato, al quale sono assegnati dieci giorni di tempo per eventuali contro deduzioni. Decorsi inutilmente i quali, l'ufficio competente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca, congruamente motivato, e comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 12 **Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi i cui all'art. 10 della L.R. n.18/95 valgano, in materia di orari per commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) L'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
 - b) Per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
 - c) Per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
2. La vendita al pubblico delle merci ha inizio alle ore 7,00 ed ha termine alle ore 13,00; in detto intervallo temporale non è consentito agli operatori assegnatari l'accesso o l'abbandono dell'area di mercato salvo ragioni di forza maggiore. Gli operatori lasciano l'area di mercato entro e non oltre le ore 14,30.

Articolo 13 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche sia in forma itinerante che con posteggio.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, il produttore agricolo deve presentare richiesta di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. I produttori agricoli hanno la riserva dei posteggi nei mercati settimanali e nella aree pubbliche per la vendita dei propri prodotti.

Articolo 14 Autorizzazioni temporanee in occasione di fiere e sagre

1. In occasione di fiere – sagre e altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati per l'area interessata alla manifestazione, in base ai criteri di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. n. 18/95.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
4. La domanda di autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e viene rilasciata almeno trenta giorni prima del suo svolgimento, sempreché il richiedente abbia i requisiti soggettivi.
5. Queste aree non fanno parte di quelle in concessione di cui all'art. 1 lett. b) della legge n.18/95, ma sono stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione.

Articolo 15

Normativa igienico – sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da legge e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.
2. Il comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione. Ordinaria e straordinaria, la pulizia, disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno la responsabilità e i doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero della salute.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute: nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, fermo restando l'osservanza dalle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti ed eventuali contaminazione esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c) , non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non .Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di

prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purchè vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 lettere c) e d), dell'Ordinanza del ministero della Salute.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6 lettere a), b), c), d), e), dell'ordinanza del ministero della salute, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti di pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
10. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della salute. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dell'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collocamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinato al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.283, in relazione all'attività esercitata.
14. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute e dell'impianto di erogazione autonomo e energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nella area pubbliche munite rispettivamente di:
 - a) allaccio idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo. Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'essenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
15. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.327/1980, articoli 37 e 42.
16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile "dell'Industria alimentare ", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26

maggio 1997 n.155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Articolo 16 **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di eseguire il titoli autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette CD e similare, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
8. A partire dalle ore 6,00 e fino alle ore 14,30 è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area del mercato ad eccezione che per gli operatori del mercato che dovranno comunque rispettare le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento e per i mezzi di pronto soccorso.
9. Il Comune assicura il rispetto del divieto posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia municipale.
10. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
12. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia non autorizzata.

Articolo 17
Commissione di mercato

1. Ai sensi dell'art.8 della legge L.R. n. 85/95, presso il mercato è istituita un commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed in quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascun operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Articolo 18
Funzionamento della Commissione di mercato

1. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di Presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI A E B

Articolo 19 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere soggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e delle presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Articolo 20 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e b)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n.18/95, le domande di rilascio delle autorizzazioni saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda; non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
2. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, dei seguenti requisiti:
 - a) Del carico familiare;
 - b) Della maggiore età del richiedente;
 - c) Del reddito familiare (reddito I.S.E.E.);
 - d) Dichiarazione – resa nei modi e forme di legge - attestante la non pendenza di carichi tributari negli ultimi tre anni di attività nei confronti di Enti Pubblici – relativamente all'espletamento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della l.r. 18/95 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro, il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
4. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda s'intende accolta, qualora sia disponibile il posteggio indicato alla domanda o, in mancanza altro, il più possibile simile.

5. I posteggi o chioschi siti all'interno dei parchi comunali o piazze comunali, da adibire per il settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, sono assegnati ai soggetti che hanno il titolo per la somministrazione di alimenti e bevande che siano persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere le indicazioni previste nel bando di gara o avvisi pubblici, secondo se si tratta di chiosco o posteggio.
7. La ditta assegnataria di un chiosco è obbligata:
 - a) ad osservare gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi ed all'osservanza delle eventuali ordinanze;
 - b) a curare l'igienicità del chiosco;
 - c) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, a meno che gli eventuali danni siano stati causati da eventi naturali;
 - d) ad assicurarsi contro eventuali danni causati mediante atti vandalici al chiosco, incendio e danneggiamenti, indicando come beneficiario il Comune di Priolo Gargallo qualora il chiosco fosse di proprietà del Comune;
 - e) ad assolvere ai pagamenti dei consumi di, energia elettrica relativamente al chiosco, con contratto di fornitura da stipulare con l'ENEL, di fognatura, dell'acqua, della tassa smaltimento rifiuti e delle spese di contratto e di registrazione;
 - f) ad assolvere a pagamenti relativi al canone sia di concessione del suolo pubblico che la concessione in uso del chiosco e dell'eventuale arredo ed attrezzatura di proprietà del Comune di Priolo Gargallo, prima del rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa. In particolare, la ditta assegnataria del posteggio a carattere annuale corrisponderà al Comune il canone indicato, in quattro rate trimestrali di uguale importo. Tale canone viene aggiornato annualmente, dopo il primo anno in misura pari all'incremento ISTAT dei prezzi al consumo. Per le attività a carattere stagionale, la ditta assegnataria del posteggio corrisponderà al Comune il canone, prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa e/o del rinnovo annuale.

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 21

Durata delle Concessioni

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse e altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.
2. In caso di mancato rinnovo l'operatore ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 1, il Comune però può proporre

l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, il responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Articolo 22
Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento – disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

MERCATO SETTIMANALE

Articolo 23
Norme in materia di funzionamento del mercato

1. Il mercato e la fiera sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento della attività di carattere istituzionale dei servizi di mercato.
2. La vigilanza circa che il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico – sanitarie, oltre che agli organi di polizia cui sopra è demandata anche all'Azienda U.S.L.
4. E' compito degli uffici, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stand, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. E' consentito l'uso da apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

Articolo 24
Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione

1. Il titolare del posteggio, che per causa di forza maggiore, è costretto a non occupare il sito assegnatogli, deve comunicare entro cinque giorni, per ogni assenza, all'ufficio competente nella forma scritta i motivi d'impedimento, con documenti probatori.
2. Il posteggio di cui al precedente punto sarà assegnato mediante sorteggio per la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti che hanno l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche in forma itinerante. Il sorteggio si ripete per ogni giornata di assenza.
3. Il sorteggio avverrà alla presenza di uno o più componenti della Commissione di mercato di cui al precedente articolo 16.

Articolo 25
Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 8,00 altrimenti è considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo e venga effettuata la deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa.
5. Gli atti di rivelazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio settore aree pubbliche, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

FIERA MENSILE

Articolo 26
Fiera dell'usato e del piccolo antiquariato

1. Alla fiera dell'usato e del piccolo antiquariato possono partecipare gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante che vendono esclusivamente merce usata e piccolo antiquariato, nonché i collezionisti titolari di autorizzazioni rilasciate da qualsiasi comune italiano relativi al settore non alimentare con l'obbligo di porre in vendita "oggetti ed effetti usati" ed artisti che intendono vendere le proprie opere a carattere creativo.
2. La concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le procedure e le disposizioni del presente regolamento.

3. Lo svolgimento è stabilito nella prima domenica di ogni mese, presso la Piazza Largo Autonomia Comunale.
4. Il numero dei posteggi è stabilito in 50 unità, di 20 mq. ciascuno, su un'area di circa 1.000 mq. l'orario di vendita è previsto dalle ore 8,00 alle ore 17.30 nei mesi da ottobre a marzo; e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nei mesi da aprile a settembre.
5. L'assegnazione del posteggio avrà la durata di un anno. Potrà essere rinnovato presentando domanda entro 30 gg. prima della scadenza.
6. Prima dell'inizio dell'attività il concessionario deve dimostrare di aver corrisposto l'importo relativo alla TOSAP.
7. La mancata partecipazione alla Fiera per 3 volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno (esclusi i casi di malattia, maternità, servizio militare) genera la decadenza dell'assegnazione del posteggio.
8. Il posteggio sarà assegnato ad altro richiedente in graduatoria.
9. L'operatore del posteggio revocato potrà partecipare all'assegnazione di posteggi liberi ma dovrà ripresentare la domanda secondo la procedura stabilita.
10. Ad ogni edizione di fiera gli agenti o funzionari di polizia Municipale dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati degli operatori concessionari assenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente detto ed esplicitato nei presenti articoli si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 28 Sanzioni

1. L'operatore che esercita il Commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, fuori dal territorio, o posteggio previsto dall'autorizzazione stessa e non rispetta i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività, nonché la distanza individuata dal presente regolamento tra due soste susseguenti, è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature e con la sanzione amministrativa del pagamento; di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,46; analoga sanzione viene elevata a coloro che non rispettano l'obbligo di lasciare giornalmente l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.
3. La vendita e l'esposizione di prodotti non compresi nell'Autorizzazione è punita con la confisca di tutti i prodotti non nell'Autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37.

4. L'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa e il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa i rifiuti prodotti dello stesso operatore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 ad € 516,46.
5. Agli effetti all'art. 20 comma 1 della L.R. n.85/95 non fa parte delle attrezzature o di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
6. Così come previsto dal comma dell'art. 20 della L.R. n.85/95, equivale alla distruzione delle merci sequestrate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Articolo 29

Vigilanza

1. E' affidata al Corpo di polizia la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodomiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

Articolo 30

Entrata in vigore del regolamento

1. Vengono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto stabilito con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale ,sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 n.18/95, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to SCARINCI BENIAMINO

Il Consigliere Anziano

**F.to BIAMONTE
ALESSANDRO**

*IL VICE SEGRETARIO
GENERALE*

F.to Privitera Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal 27-09-2013 al 12-10-2013

Dalla Residenza Municipale, li 13-10-2013

IL MESSO COMUNALE

*IL SEGRETARIO
GENERALE*

F.to Costanza Mariagiovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-10-2013

- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità

(art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall'art. 4, LR 23/97)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Municipale, li 08-10-2013

F.to Costanza Mariagiovanna

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input type="checkbox"/> Capi Gruppo Cons..
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Economo	<input type="checkbox"/> P.te Cons. C.le
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Contratti	<input type="checkbox"/> Difensore civico
<input type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> Pubbl.Istruzione	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notificata a:

1.

2.

3.

4.